

Ecco perchè nel comma terzo ho detto che è permessa la sub-concessione non solo ai singoli, ma alle cooperative, nei rapporti delle federazioni o dei consorzi di cui facciano parte.

GIAVAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAVAZZI. Riguardo alla aggiunta al comma terzo l'osservazione dell'onorevole Giuffrida non può essere pretermessa. Si capisce la sub-concessione a titolo gratuito a favore di un successibile, non si comprende, però, a favore dei soci di una cooperativa. Io perciò proporrei questa formula: « Nel caso il concessionario sia un ente cooperativo è ammessa la concessione alle cooperative federate o ai singoli soci ».

PECORARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECORARO. Mi rivolgo ai giuristi. Noi diciamo subconcessione; or questa parola suppone la costituzione di un subcanone che si dovrebbe pagare dal subconcessionario.

È questo che si vuol fare? Una subconcessione enfiteutica? Mi pare che l'onorevole Canevari metta avanti un'altra ipotesi: che, cioè, una Federazione di cooperative trasferisca agli Enti federati, insieme al fondo, l'onere del canone, ripartendo fra i medesimi e fondo e canone. Ma ciò non è subconcedere, ossia costituire una subenfiteusi, sibbene, e semplicemente, è cedere. La Federazione farebbe come il padre di famiglia che divide ai figli il fondo enfiteutico, e, col fondo, l'onere del canone.

Sotto questo punto di vista possiamo trovarci d'accordo perchè si tratta solo del trasferimento del fondo enfiteutico ad altri con l'onere del relativo canone.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. Le cose si sono venute chiarendo per via. Senza dubbio il senso letterale era quello che a me era apparso dalla attenta lettura dell'emendamento, dell'onorevole Canevari. Ma evidentemente l'onorevole Canevari voleva ipotizzare un altro caso, cioè che si tratti di un consorzio o federazione di cooperative, o università agrarie, o partecipanze o di altre consimili associazioni agrarie che siano diventate concessionarie a titolo enfiteutico. Si può subconcedere non solo a titolo gratuito.

MODIGLIANI. Senza lucro.

GIUFFRIDA. Naturalmente, ma imputando alle cooperative il canone, più le spese generali, ecc. Quindi si tratta di un'ipotesi diversa da quella che era prevista dal-

l'articolo 3, e non credo che a risolvere questa questione sia sufficiente l'emendamento proposto dal collega onorevole Giavazzi.

Credo anche che abbia perfettamente ragione l'onorevole Pecoraro. Non si tratta, come dice l'articolo, di subconcessione, ma di un caso di vera e propria cessione, e quindi a mio modo di vedere l'emendamento sarebbe superfluo.

Questa materia potrebbe essere disciplinata dal regolamento.

Infatti si prevede il caso della federazione o consorzio di cooperative, la quale, dopo aver ottenuto il latifondo, e averlo bonificato lo cede alle singole cooperative. Ora non mi pare che tutte le ipotesi siano da prevedere nella legge. Perciò io proporrei che fosse lasciato il testo della Commissione, sostituendo alla parola « subconcessione » la parola « cessione ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Modigliani.

MODIGLIANI. Io vorrei arrivare a capire perchè ci si ostini a negare a favore delle cooperative che costituiscono una federazione quel trapasso che è consentito a favore dei successibili.

GIUFFRIDA. Nessuno lo nega, ma la legge non può provvedere a tutti gli infiniti casi prevedibili; altrimenti diventerebbe uno zibaldone indecifrabile.

MODIGLIANI. E allora perchè si prevede l'altro caso? È la stessa operazione precisa che si fa a favore dei successibili. Perchè si deve proibire di succedere ad una cooperativa? Perchè la federazione delle cooperative non deve essere abilitata a dividere le larghe concessioni ottenute per bonificamento, ecc. tra le varie cooperative locali?

Io trovo che questo si deve incoraggiare, e osservo all'onorevole Giavazzi che invece il diritto, che egli vuole estendere alle Federazioni di cooperative, di sub-concedere ai propri soci, arriva a questo risultato, che certamente non è nella sua intenzione, di far riapparire la cedibilità dell'enfiteusi sulla più larga scala; perchè sarà semplicissimo fare una cooperativa fittizia, per avere la concessione, e poi spartirsi la terra. Il che è proprio quel caso che si vuole evitare.

Dunque l'articolo deve essere modificato, secondo me, in una maniera assai semplice, che appare evidente, a chiunque abbia un po' notizia del diritto: « è vietata la sub-concessione dell'enfiteusi sotto pena, ecc. È ammessa tuttavia la concessione a titolo gratuito a favore degli eredi legittimi o succedibili ». E poi una dizione così formulata: « ovvero